

**Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, Parere 18
gennaio 2022, n. 101**

Parere interlocutorio

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2022

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli enti
ed organismi pubblici - art. 1, comma 596, l. n. 160/2019**

Numero 00101/2022 e data 18/01/2022 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2022

NUMERO AFFARE 01651/2021

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici - art. 1, comma 596, l. n. 160/2019;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.13649 in data 22 dicembre 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;

Premesso:

1. L'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso in data 22 dicembre 2021 per l'acquisizione del parere della Sezione lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici. Lo schema, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, è corredato dalla relazione firmata dal Ragioniere generale dello Stato e vistata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla relazione illustrativa, dalla relazione AIR e dalla relazione di analisi tecnico-normativa. La mancata trasmissione della relazione tecnica è giustificata dall'invio della relazione a firma del Ragioniere generale dello Stato.

L'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari degli enti e organismi pubblici, escluse le società, siano determinati *“sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze...”*. La disposizione di legge delimita l'ambito di applicazione della regolamentazione, attraverso il richiamo al comma 590 dello stesso articolo 1, agli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009 (indicati nell'elenco ricognitivo oggetto dell'apposito comunicato ISTAT), *“ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale”*.

La relazione illustrativa precisa che la finalità che si prefigge la proposta normativa è quella di stabilire una disciplina organica per la determinazione dei compensi attraverso il

dimensionamento economico- patrimoniale degli enti ed organismi pubblici interessati. Correttamente la relazione AIR qualifica come regolamentare la natura dell'atto da adottare in considerazione del suo contenuto generale indirizzato a soggetti indeterminati.

2. La disciplina vigente in materia, relativa però ai soli enti pubblici "nazionali", è contenuta nel decreto legislativo n. 419 del 1999 che, all'articolo 13, lettera f), stabilisce che nel procedere alla revisione degli statuti degli enti i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione ordinari o straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica "*sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri*"; in data 9 gennaio 2001 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato la direttiva concernente la "*fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici*", cui ha fatto seguito la circolare della stessa Presidenza del Consiglio del 29 maggio 2001, relativa alle modalità applicative. La direttiva del 2001, che riguarda gli enti i cui ordinamenti prevedono almeno un organo collegiale di amministrazione o di controllo, prevede cinque criteri di "pesatura" degli enti (indici finanziari e patrimoniali, consistenza del personale utilizzato, reale assetto organizzativo, eventuale articolazione territoriale, specifica funzione e livello di complessità dell'organo) tramite cui individuare gli importi base degli emolumenti da riconoscere a cui poi applicare ulteriori elementi di valutazione concernenti le peculiarità dei diversi organismi e consistenti nella collocazione dell'ente nella scala di proprietà politico-strategiche definite dal governo, nell'effettivo livello di responsabilità e nella specifica qualificazione professionale degli interessati.

3. Lo schema di decreto si compone, oltre alle premesse, di 13 articoli e 5 tabelle.

L'articolo 1 definisce la finalità del provvedimento chiarendo, al comma 2, i principi che ispirano la disciplina organica che si vuole perseguire, consistenti nella ricerca di un equilibrio tra la omogeneità delle scelte basate sulla qualità e quantità delle prestazioni richieste e l'esigenza di tener conto delle specificità di settore. Il comma 3 dispone la neutralità finanziaria dell'intervento.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del regolamento rinviando a quanto previsto dall'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e le società a partecipazione pubblica.

L'articolo 3 contiene le definizioni.

L'articolo 4 disciplina la determinazione dei compensi, precisando che essa deve avvenire nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle disponibilità finanziarie occorrenti. Di norma il compenso viene stabilito all'atto della nomina e la eventuale revisione nel corso di svolgimento del mandato (in presenza di "modifiche sostanziali" che incidano sull'assetto preesistente) è sottoposta al preventivo assenso del Ministero vigilante d'intesa con la Presidenza del consiglio e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il provvedimento di determinazione dei compensi può essere stabilito alternativamente dall'amministrazione vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'ente interessato o con deliberazione degli organi degli stessi enti da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante. Il comma 4 prevede la facoltà di attribuire incarichi onorifici o di stabilire un compenso inferiore a quello che scaturisce dall'applicazione dei parametri del regolamento. La determinazione dei compensi avviene sulla base dei criteri fissati dagli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento, del rispetto dei quali devono dare atto gli organi di controllo. Il comma 8 precisa che in caso di incremento della spesa, le risorse aggiuntive sono reperite attraverso la riduzione strutturale delle spese di funzionamento dell'ente, previa verifica del collegio dei revisori.

L'articolo 5 individua i criteri di classificazione degli enti sulla base dei quali devono essere stabiliti i compensi; vengono individuate dalla richiamata tabella A allegata al regolamento cinque classi dimensionali formate in ragione di quattro indici economici concernenti il valore della produzione, il patrimonio netto, l'attivo e la spesa sostenuta per il personale. A ciascun indice viene attribuito un coefficiente secondo quanto previsto dalla tabella B.

L'articolo 6 regola la procedura per la determinazione dei compensi. L'allegata tabella C stabilisce l'importo base e l'importo massimo da attribuire all'organo di vertice dell'ente, mentre la tabella D individua i valori di incremento percentuale da applicare all'importo base sulla base di ulteriori indicatori consistenti nella esclusività del rapporto di servizio, nel grado di autonomia delle risorse finanziarie, nella presenza di un bilancio consolidato e nella complessità organizzativa territoriale. Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo è determinato in misura percentuale (indicata dalla tabella E) rispetto al compenso previsto per l'organo di vertice.

L'articolo 7 disciplina la determinazione del compenso degli organi straordinari, stabilendo il principio secondo cui il compenso previsto non può essere superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo ordinario da sostituire. Di norma ai componenti di eventuali altri organi di indirizzo non è riconosciuto alcun compenso.

L'articolo 8 si riferisce ai gettoni di presenza e ai rimborsi delle spese. Per i primi si prevede che essi possono essere riconosciuti ai componenti degli organi di notevole complessità organizzativa e che non possano superare l'importo del 20% dell'emolumento annuo, mentre i rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso.

L'articolo 9 disciplina il trattamento economico dei direttori generali degli enti inquadrati quali organi di amministrazione, prevedendo che esso sia allineato a quello percepito dai capi dipartimento e dai dirigenti di prima e seconda fascia presso l'amministrazione vigilante, a seconda della classe dimensionale in cui è inserito l'ente.

L'articolo 10 prevede che in caso di organi di enti con elevato profilo strategico o enti di nuova istituzione le amministrazioni vigilanti possano richiedere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di un apposito tavolo tecnico per valutare (tenendo conto della collocazione dell'ente nella scala di priorità politico-strategiche definite al governo, del livello di responsabilità e della specifica qualificazione professionale) la definizione di emolumenti diversi da quelli che deriverebbero dall'applicazione dei criteri ordinari.

L'articolo 11 definisce meccanismi di controllo e monitoraggio sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste dal regolamento, attribuendo agli organi di controllo degli enti un compito di verifica e asseverazione e prevedendo che in sede di approvazione del bilancio consuntivo debba essere predisposta una specifica relazione in proposito. Inoltre, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del consiglio e la Ragioneria generale dello Stato possono istituire un tavolo di monitoraggio permanente. Ogni cinque anni i coefficienti e le percentuali fissati dalle tabelle allegate possono essere sottoposte a rivalutazione.

L'articolo 12 prevede che le autorità indipendenti determinino gli emolumenti per i componenti dei propri organi in coerenza con i criteri del regolamento e che possano deliberare autonomamente in caso di non idoneità dei compensi alla stregua di quanto previsto dall'articolo 10.

L'articolo 13 stabilisce che i compensi in vigore continuino ad essere applicati fino alla scadenza del mandato e che possono essere modificati solo attraverso la procedura di revisione di cui all'articolo 4. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2001 cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

4. La relazione AIR, nel paragrafo dedicato alle criticità da affrontare, descrive le carenze della regolamentazione vigente specificando che il passaggio di molti enti dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale rende necessaria l'utilizzazione di parametri e criteri diversi per la determinazione dei compensi; inoltre, le disposizioni in vigore sono ritenute troppo complesse, disomogenee e di difficile interpretazione e presentano una lacuna con riferimento ai criteri di determinazione dei compensi per gli organi straordinari sostitutivi. Quanto all'impatto del regolamento sui bilanci degli enti interessati, a carico dei quali sono addebitati gli eventuali oneri aggiuntivi, la relazione precisa che i criteri previsti sono stati valutati con riferimento ad una campionatura significativa e rappresentativa di enti ed organismi, tenendo conto dei parametri stabiliti dalla legge di bilancio per il 2020.

Considerato:

5. La Sezione ritiene che l'espressione del parere debba essere sospesa per acquisire dall'amministrazione elementi integrativi di informazione.

6. Un primo problema da affrontare è quello dell'ambito di applicazione del regolamento.

6.1. La norma primaria (articolo 1, comma 596, della legge n. 162 del 2019) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si delineino le procedure, i criteri, i limiti e le tariffe per la fissazione dei compensi e dei gettoni di presenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi di cui al comma 590 del medesimo articolo, escludendo le sole società. Il comma 590, a sua volta, fa riferimento agli enti e agli organismi di cui articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, precisando espressamente che sono ricomprese le autorità indipendenti ed invece esclusi gli enti del servizio sanitario nazionale. Ne deriva che la disposizione di legge che lo schema di decreto in esame è chiamato ad attuare individua negli enti inseriti nel conto economico consolidato (di cui alle comunicazioni dell'ISTAT aggiornate annualmente sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009) i soggetti interessati dalla nuova normativa, con esclusione delle società e degli enti del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto prevede che siano esclusi dal suo ambito di applicazione: a) le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria; b) gli enti del servizio sanitario nazionale; c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103; d) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6.2. Va osservato in linea generale che la finalità di omogeneità nei trattamenti che si intende perseguire dovrebbe condurre alla più ampia estensione applicativa delle nuove disposizioni, limitando le esclusioni a quelle previste espressamente dalla legge.

La formulazione letterale delle norme in materia induce a ritenere certamente coerente con quanto disposto l'esclusione degli enti di cui alle lettere b) e d).

Per quanto riguarda gli enti previdenziali di cui alla lettera c), va osservato che essi non rientravano nel riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali di cui al d. lgs. n. 419/1999; inoltre, l'art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che agli enti previdenziali non si applicano a decorrere dal 2020 le norme di contenimento delle spese a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT.

Tuttavia, da ciò non sembra possa conseguire l'esclusione degli enti previdenziali dall'applicazione del regolamento in esame, considerato che essi sono comunque presenti nell'elenco ISTAT, così come gli altri enti a cui lo schema di decreto è rivolto (e che peraltro con il comma 590 dell'art. 1 della legge 160/2019 sono parimenti esclusi dalle norme di contenimento della spesa).

La diversa scelta compiuta nello schema trasmesso, nel cui testo ci si limita ad affermare che la disciplina per gli enti previdenziali è stabilita dall'art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dovrebbe pertanto essere chiarita.

Sul punto è necessario che l'amministrazione precisi le ragioni dell'esclusione, fornendo anche elementi informativi sui criteri attualmente adottati in tali enti per la quantificazione degli emolumenti dei rispettivi organi.

6.3. Per ciò che concerne gli enti di cui alla lettera a), si deve considerare che la norma primaria non ne prevede la generale esclusione, che è riferita solo agli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, le province autonome di Trento di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali (fatta eccezione per quelli in forma societaria) dovrebbero quindi rientrare nel campo di applicazione del regolamento.

Si deve tener conto peraltro che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 196 del 2009 prevede che le disposizioni della legge e dei relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai

sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione; il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni della legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. Anche se occorre valutare la riferibilità di tali richiami anche all'art. 1, commi 590 e seguenti della legge n. 160/2019 e pur tenendo conto dell'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita degli enti territoriali, appare necessario, in ogni caso, in mancanza di una espressa esclusione nella norma primaria, individuare le forme dell'estensione dei principi della disciplina omogenea anche al sistema regionale e a quello delle autonomie locali.

Diversamente dalla legge relativa agli emolumenti per le società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016), la norma primaria non fornisce alcuna indicazione esplicita; tuttavia potrebbe essere presa in esame la possibilità di prevedere anche per gli enti regionali e comunali l'applicazione della nuova disciplina, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi del d. lgs. n. 281/1997, analogamente a quanto previsto per le società a partecipazione pubblica dall'art. 11, comma 6, del citato d.lgs. n. 175 del 2016.

La questione non è affrontata nelle relazioni di accompagnamento allo schema di decreto. Anche su questo punto si invita pertanto l'amministrazione a trasmettere una integrazione sui motivi della esclusione e sulla situazione in atto.

7. In secondo luogo, occorre svolgere alcune considerazioni sulle modalità di copertura finanziaria degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento. Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema stabilisce che l'applicazione delle disposizioni del regolamento non può determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione illustrativa evidenzia come la clausola di invarianza finanziaria sia connaturata ad un provvedimento adottato in attuazione di una norma connessa al contenimento della spesa pubblica.

Tuttavia, l'applicazione dei criteri previsti dal regolamento può determinare nei diversi soggetti interessati un incremento delle spese per la corresponsione degli emolumenti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Il comma 8 dell'articolo 4

stabilisce che in questo caso le risorse aggiuntive debbano essere reperite nell'ambito del bilancio degli stessi enti ed organismi interessati attraverso la corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento. Tale eventuale riduzione deve essere sottoposta alla verifica del collegio dei revisori o sindacale dei rispettivi enti e comunicata ai Ministeri vigilanti. Sulla copertura finanziaria, inoltre, il comma 6 dello stesso articolo 4 stabilisce che l'organo di controllo debba esprimere il proprio parere, di cui deve essere dato atto nel provvedimento di determinazione dei compensi.

È evidente la delicatezza di un meccanismo come quello indicato, che può comportare un trasferimento di risorse dagli impieghi concernenti l'attività dell'ente alla copertura di spese strettamente inerenti la sua organizzazione e i suoi organi di vertice. Gli stessi organi destinatari degli emolumenti aggiuntivi devono, infatti, individuare le spese di funzionamento da ridurre strutturalmente. Considerato che il comma 8 chiarisce anche che le riduzioni non riguardano le misure di contenimento della spesa già prevista dalla legislazione vigente, ne consegue che esse debbano riferirsi a ambiti ulteriori del funzionamento degli enti, con margini di intervento presumibilmente molto ristretti.

7.1. Sul piano inerente il concreto svolgersi del meccanismo proposto, va osservato che, ferma restando la opportuna verifica affidata agli organi di controllo interni, non sembra sufficiente la previsione di una mera comunicazione delle riduzioni delle spese di funzionamento ai Ministeri vigilanti. Tali determinazioni non sono infatti riducibili agli aspetti di coerenza e correttezza interna dei bilanci, ma investono scelte di merito sulla allocazione delle risorse che è opportuno che siano vagliate e approvate dalle amministrazioni vigilanti.

8. Su un piano più generale, si deve rilevare che la relazione AIR non dà conto in termini quantitativi dell'impatto che la disciplina proposta determinerebbe rispetto all'attuale assetto: la relazione si limita a riferire che è stata realizzata una simulazione degli effetti su un campione significativo di enti e che si è fatto riferimento, per la fissazione dei parametri, al bilancio 2020.

Non è stata indicata, in particolare, l'incidenza sul complesso degli enti della ripartizione nelle nuove classi economico-patrimoniali e non viene fornito alcun elemento sul numero di enti che sarebbero collocati nelle diverse classi e quanti organismi potrebbero essere interessati da un effetto di incremento di spesa. Sarebbe stato anche opportuno chiarire l'entità presumibile del ricorso alla procedura dell'art. 10, facendo riferimento alle criticità riscontrate in concreto a causa della utilizzazione di parametri rigidi che possono rilevarsi non idonei a consentire l'inserimento negli organi statutari di professionalità adeguate.

Sarebbe opportuno che l'amministrazione fornisse i suddetti elementi informativi anche al fine di valutare l'incidenza dei singoli criteri di classificazione. Rispetto alla direttiva del 2001 viene confermato infatti il criterio della consistenza del personale, mentre al posto degli indici finanziari (costituiti dalle entrate proprie o dalle spese dell'ente) e patrimoniali, viene prevista l'utilizzazione del valore della produzione, del patrimonio netto e dell'attivo. L'applicazione di tali indicatori ad enti di natura eterogenea, ma comunque non costituiti in società, può dar luogo a problemi di natura interpretativa su cui l'amministrazione dovrebbe fornire ogni utile chiarimento.

Alla luce di tali considerazioni si invita l'amministrazione a integrare la relazione AIR nei sensi indicati.

9. Con riferimento ai singoli articoli si osserva quanto segue:

- Tra i Visti, va inserito il richiamo al decreto legislativo n. 419 del 1999.
- All'art. 1 sarebbe preferibile sostituire il comma 2 con il seguente: *“La disciplina di cui al presente regolamento è ispirata ai seguenti principi: proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; omogeneità dei criteri di determinazione; rispetto delle specificità di settore; trasparenza”*.

Al comma 3, sarebbe opportuno inserire un riferimento al meccanismo previsto dall'art 4 comma 8, eliminando il verbo servile.

- All'art. 2 sarebbe preferibile sostituire il comma 1 con il seguente: *“Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2”*.

Sul comma 2 si richiama quanto già precisato con riferimento all'ambito di applicazione nei precedenti paragrafi 6.1, 6.2, e 6.3.

- All'art. 3, comma 1, lett. c) sostituire nella definizione di “emolumenti” la parola “emolumenti” con le altre *“ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica”*.

Alla lettera g) sopprimere le parole *“genericamente inteso”* riferite a *“titolare”*.

Alla lett. h), è preferibile la formulazione: *“componente di un organo collegiale che temporaneamente esercita le competenze spettanti in sostituzione del titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento”*.

- All'art. 4, comma 1, sarebbe opportuno inserire un richiamo al comma 8, precisando che la percorribilità del meccanismo ivi disciplinato è condizione per l'incremento dei compensi.

Al comma 3, precisare che la scelta tra le due alternative è compiuta dallo statuto o dal regolamento di organizzazione dell'ente.

Alla lett. b) deve essere soppresso l'inciso *“ove previsto”*, che appare in contrasto con la norma primaria.

Il comma 5 introduce ulteriori elementi di valutazione che non sembrano coordinati con quanto previsto dagli art. 5 e 6. Se ne suggerisce la soppressione.

Al comma 8 si dovrebbe prevedere, come già precisato, l'approvazione dei Ministeri vigilanti in luogo della semplice comunicazione.

- All'art. 5, comma 1, sostituire la parola *“numerosità”* con *“numero”*.

- All'art. 10 sarebbe opportuno sostituire le parole *“compiuta definizione”* che può valere per gli enti di nuova costituzione, ma non per gli altri, per i quali può porsi solo un problema di adeguatezza dei compensi.

Appare opportuno inserire la precisazione che il limite quantitativo massimo delle retribuzioni lorde previsto dalla legislazione vigente (art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) deve essere rispettato anche in questa fattispecie.

All'art. 11, al comma 4. precisare che la eventuale rivalutazione viene adottata con DPCM.

11. Conclusivamente, la Sezione ritiene di dover sospendere la pronuncia del parere definitivo per acquisire dall'amministrazione i chiarimenti e gli approfondimenti relativi alle osservazioni svolte.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda agli incumbenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE F/F
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci